

(Codice interno: 570757)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1473 del 20 novembre 2025

**Articolo, 1, comma 3, Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118". Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.**

*[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento vengono fornite le prime disposizioni operative per l'adeguamento della disciplina regionale in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai principi di cui al D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", ha, tra le altre cose, dettato disposizioni sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, sono state quindi approvate le Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", e ss.mm.ii. con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, ha introdotto disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, ridefinendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessario per il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, apportando, al Titolo III - Capo I, semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il D.Lgs. n. 199/2021 prevede che, con successivi decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, siano adottati i relativi modelli unici da utilizzare per la presentazione dei relativi progetti/istanze alle autorità competenti attraverso la Piattaforma SUER.

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 23 ottobre 2024, n. 368, recante "*Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*", ha istituito, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 199/2021 la Piattaforma unica digitale denominata Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili), disciplinandone funzioni ed operatività.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" è stato emanato il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*" (GU n.291 del 12-12-2024), entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

Il D.Lgs. n. 190/2024 ha dettato, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, una nuova disciplina dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di assicurare la massima diffusione degli stessi e di conseguire gli improrogabili obiettivi di transizione energetica, pur nel dichiarato rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. A far data dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 190/2024 (30/12/2024) sono state abrogate le previgenti disposizioni normative che disciplinavano i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e segnatamente gli artt. 4, 5, 6, 6 bis, 7bis e 8 bis del D.Lgs. n. 28/2011, nonché l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e la relativa Tabella A.

L'art. 1 del D.Lgs. 190/2024 individua quindi oggetto e finalità dell'intervento, specificando che sono definiti i regimi amministrativi per:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Gli artt. 2 e 3 dettano i principi generali della materia, stabilendo che la realizzazione degli interventi FER avvenga in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità (art. 2, comma 1), comportando che gli stessi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, nonché di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'art. 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e che i relativi regimi amministrativi si uniformano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri ai principi di risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.

Il D.Lgs. n. 190/2024 all'art. 6 individua i seguenti tre regimi amministrativi:

- a) attività libera (disciplinata all'art. 7);
- b) procedura abilitativa semplificata (disciplinata all'art. 8);
- c) autorizzazione unica (disciplinata all'art. 9).

Gli Allegati A, B e C del Decreto individuano quindi gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata (di competenza comunale) e dell'autorizzazione unica (di competenza regionale o di ente delegato dalla Regione).

Il D.Lgs. n. 190/2024 ha inoltre attribuito alle Regioni la competenza in ordine ai procedimenti unici per la costruzione e l'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale c.d. BESS in configurazione stand alone, qualora si tratti di impianti elencati in Allegato C, Sez. I, lettera u), aventi potenza inferiore o pari a 200 MW.

Per quanto riguarda la normativa regionale, va innanzitutto richiamato l'art. 42 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall'art. 12, comma 1 della Legge regionale 5 novembre 2024, n. 27, che prevede che la Regione esercita le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW.

L'art.10 della Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 28/2011, recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*", ha disposto che rientri nella competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino ad un megawatt, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica.

La Legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, recante "*Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra*", nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, ha individuato aree con indicatori di presuntiva non idoneità, nonché aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Oltre alle citate Leggi regionali, vanno inoltre richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale che hanno dettato nel corso degli anni, anche per adeguarsi al mutevole contesto normativo statale, disposizioni organizzative e/o procedurali per l'autorizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, in particolare per quel che riguarda gli impianti fotovoltaici ed eolici, e segnatamente:

- la DGR 8 agosto 2008, n. 2204, la DGR 5 maggio 2009, n. 1192 e la DGR 2 marzo 2010, n. 453, con le quali sono state ripartite le competenze in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di energia elettrica tra i Comuni e la Regione, con indicazione delle relative strutture competenti (l'allora Direzione Urbanistica per gli impianti fotovoltaici ed eolici);
- la DGR 4 agosto 2009, n. 2373 con la quale sono state dettate disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici;

- la DGR 3 agosto 2011, n. 1270 che, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi di competenza comunale, ha approvato i relativi schemi di modulistica e le indicazioni operative con gli Allegati A e B;
- la DGR 22 febbraio 2012, n. 253 con cui è stata definita la disciplina della rimessa in pristino dello stato dei luoghi inerente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, applicabile a tutti gli impianti autorizzati dalla Regione e dai Comuni ed è stato approvato altresì il relativo schema di contratto di garanzia, con gli Allegati A e B;
- la DGR 15 maggio 2012 n. 827 con la quale sono stati approvati gli indirizzi operativi in ordine al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio di impianti fotovoltaici di competenza comunale (Allegato B) e dei relativi modelli informativi (Allegato C e D), fermi restando gli schemi di modulistica di cui all'Allegato A della citata DGR n. 1270/2011;
- la DGR 30 dicembre 2013, n. 2611 che ha, in particolare, individuato l'allora sezione Energia del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A., quale struttura competente in materia di autorizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici;
- la DGR 8 maggio 2018, n. 615 con la quale sono state definite procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
- la DGR 4 maggio 2021, n. 571 con la quale sono state approvate, quale adempimento connesso all'avvio della XI Legislatura, le principali competenze delle nuove Direzioni e Unità Organizzative, così come declinate in sintesi nell'Allegato A; in tale Allegato tra le competenze assegnate alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, Struttura incardinata nell'ambito dell'Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, si individuano la programmazione in materia di energia, il coordinamento territoriale delle infrastrutture energetiche, le funzioni autorizzatorie in tema di impianti fotovoltaici ed eolici, l'incentivazione al risparmio energetico;
- la DGR 5 luglio 2022, n. 789 con la quale sono stati approvati gli assestamenti organizzativi e le relative competenze miranti principalmente a rafforzare ambiti e competenze della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, rideterminandone la denominazione in Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, confermando l'incardinamento nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, come riportati nell'Allegato A;
- la DGR 30 dicembre 2024, n. 1543 con la quale è stato conferito incarico al Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica ad adottare gli schemi di modulistica da utilizzare per la presentazione dei progetti/istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica di competenza comunale e regionale, cui ha fatto seguito il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività energetica n. 8 del 20 marzo 2025 di adozione del modello per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica regionale;
- la DGR 15 luglio 2025, n. 794 con la quale, preso atto che il D.Lgs. n. 190/2024 ha attribuito alle Regioni la competenza in ordine ai procedimenti unici per la costruzione e l'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale c.d. BESS in configurazione stand alone, qualora si tratti di impianti elencati in Allegato C, Sez. I, lettera u), aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, è stata individuata la Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica - U.O. Infrastrutture energetiche ed Autorizzazioni, afferente all'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria quale struttura responsabile del procedimento di autorizzazione unica regionale alla costruzione e all'esercizio dei predetti impianti e, conformemente a quanto previsto dal citato art. 42 della L.R. n. 11/2001, come modificato dall'art. 12, comma 1 della Legge regionale n. 27/2024, il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, o a suo delegato, quale organo competente all'adozione del provvedimento finale.

Da ultimo va menzionato il Decreto del Direttore dell'Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria n. 11 del 16 ottobre 2025 con il quale è stato delegato il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica all'adozione dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio dei citati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone. nonché dell'eventuale suo diniego, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024.

Tutto ciò premesso, ancorché il D.Lgs. n. 190/2024 dalla sua entrata in vigore ad oggi abbia già subito interventi correttivi, l'ultimo dei quali peraltro ancora in corso, nelle more di un adeguamento complessivo della disciplina regionale con riferimento a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di superare alcune criticità derivanti dalla applicazione della nuova disciplina dei regimi amministrativi, si ritiene opportuno dettare le prime disposizioni operative di adeguamento ai suoi principi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, a beneficio sia dei soggetti proponenti, che delle autorità competenti (Regione e Comuni) alla gestione delle relative procedure.

Vengono pertanto fornite le prime disposizioni operative per l'adeguamento della disciplina regionale in materia di regimi amministrativi ai principi di cui al D.Lgs. n. 190/2024, come predisposte dalla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica, limitatamente ai soli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone, contenute in **Allegato A**, comprensivo dell'**Allegato A1** (documentazione minima a corredo dell'istanza), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per quel che riguarda la disciplina della garanzia per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed il relativo schema di garanzia di cui alla citata DGR n. 253/2012, al fine di superare le criticità che sono state riscontrate nella prassi applicativa da parte dei soggetti interessati a fornire una garanzia conforme allo schema di contratto approvato, si propone di approvare una nuova disciplina che, in analogia a quanto già previsto dalla DGR 29 dicembre 2014, n. 2721 per le attività di smaltimento e di recupero rifiuti, rimodula i termini di efficacia e di durata della garanzia. Tale nuova disciplina, che si applica agli impianti oggetto del presente provvedimento, è contenuta nell'**Allegato B** al presente provvedimento e prevede un nuovo schema di contratto di garanzia, contenuto nell'**Allegato B1**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, per gli impianti dallo stesso disciplinati, non trovano più applicazione le disposizioni organizzative e/o procedurali previste da precedenti Deliberazioni, in particolare quelle dettate dalla DGR n. 2373/2009, dalla DGR n. 1270/2011 e dalla DGR n. 827/2012 limitatamente all'Allegato B, nonché dalla DGR n. 253/2012 limitatamente alla tipologia di impianti disciplinati dal presente provvedimento. E' fatto salvo il regime transitorio previsto dall'art. 15 del D.Lgs n. 190/2024.

Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica l'esecuzione e l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;

VISTO il DM del 10/09/2010;

VISTO il DM n. 368 del 23/10/2024;

VISTA la L.R. n. 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n. 7 del 18/03/2011;

VISTA la L.R. n. 13 del 8/07/2011;

VISTA la L.R. n. 24/1991 e ss. mm.;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 17 del 19/07/2022;

VISTA la DGR n. 2204 del 08/08/2008;

VISTA la DGR n. 1192 del 05/05/2009;

VISTA la DGR n. 453 del 02/03/2010;

VISTA la DGR n. 1270 del 03/08/2011;

VISTA la DGR n. 253 del 22/02/2012;

VISTA la DGR n. 827 del 15/05/2012;

VISTA la DGR n. 2611 del 30/12/2013;

VISTA la DGR n. 2721 del 29/12/2014;

VISTA la DGR n. 615 del 08/05/2018;

VISTA la DGR n. 571 del 04/05/2021;

VISTA la DGR n. 789 del 05/07/2022;

VISTA la DGR n. 1543 del 30/12/2024;

VISTA la DGR n. 794 del 15/07/2025;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla rideterminazione della disciplina regionale relativa agli impianti in oggetto, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina statale dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190;
3. di approvare, nelle more di un adeguamento complessivo della disciplina regionale con riferimento a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le prime disposizioni operative per l'adeguamento della disciplina regionale in materia di regimi amministrativi ai principi di cui al D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come predisposte dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, e limitatamente ai soli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone come disciplinato nell'**Allegato A** "Disposizioni operative per gli impianti fotovoltaici ed eolici" e nell'**Allegato A1** "Documentazione minima a corredo dell'istanza", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'**Allegato B** "Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" e lo schema di contratto di garanzia, di cui all'**Allegato B1** "schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, non trovano più applicazione le disposizioni organizzative e/o procedurali previste da precedenti DGR inerenti gli impianti in oggetto, in particolare quelle dettate dalla DGR 4 agosto 2009, n. 2373, dalla DGR 3 agosto 2011, n. 1270 e dalla DGR 15 maggio 2012, n. 827, limitatamente all'Allegato B, nonché dalla DGR n. 253/2012 limitatamente alla tipologia di impianti disciplinati dal presente provvedimento;
6. di dare atto che è fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di demandare al Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, per quanto di propria competenza, l'esecuzione e l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A**  
**PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI E PER I**  
**RELATIVI SISTEMI DI ACCUMULO, ANCHE DEL TIPO STAND ALONE**

### 1. Introduzione

Le presenti disposizioni, in attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 190/2024, costituiscono adeguamento ai principi contenuti nel medesimo decreto in materia di procedimenti amministrativi finalizzati all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica ed eolica e dei relativi sistemi di accumulo (BESS), anche del tipo stand alone.

### 2. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici

In seguito all'entrata in funzione della nuova Piattaforma SUER, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la stessa, in modalità digitale, con l'utilizzo dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nelle more dell'entrata in funzione della Piattaforma SUER e comunque fino all'emanazione dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 190/2024, dovranno essere utilizzati i modelli adottati dalle singole amministrazioni comunali, se esistenti, o quello approvato con la DGR n. 827/2012; per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 190/2024 dovrà essere utilizzata la modulistica regionale adottata dalla direzione regionale competente sulla base della DGR n. 1543/2024 e disponibile al link istituzionale: <https://www.regione.veneto.it/web/energia/modulistica-fv> e della DGR n. 794/2025 (BESS).

Successivamente all'adozione del modello unico per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui all'Allegato C del D.Lgs. n. 190/2024, dovrà in ogni caso essere allegata la documentazione indicata in Allegato A1.

### 3. Regimi amministrativi

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 190/2024, i regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti solari fotovoltaici, degli impianti eolici e dei relativi sistemi di accumulo (BESS), anche del tipo stand alone, da applicarsi secondo un criterio di proporzionalità, sono:

- a) Attività Libera (Art. 7 e Allegato A - D.Lgs. n. 190/2024);
- b) PAS Procedura Abilitativa Semplificata (Art. 8 e Allegato B - D.Lgs. n. 190/2024);
- c) AU Autorizzazione Unica (Art. 9 e Allegato C - D.Lgs. n. 190/2024).

In considerazione degli obiettivi stabiliti dal Decreto MASE 21 giugno 2024, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, occorre che, in linea con le direttive europee e con la disciplina statale, le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato.

In attuazione di tale principio, troverà applicazione il regime amministrativo maggiormente semplificato, applicabile all'intervento in base alle relative caratteristiche. Il ricorso ad una procedura amministrativamente più gravosa dovrà essere motivato dal proponente e valutato dall'autorità competente ai fini dell'ammissibilità dell'istanza.

Le istanze di PAS e AU devono riferirsi ad un progetto unitario comprensivo sia dell'impianto di produzione e/o stoccaggio di energia che delle relative opere di connessione. Risulta necessario individuare – preliminarmente- il corretto regime amministrativo applicabile al progetto unitariamente considerato.

Nel caso di interventi in Attività Libera, rientrano in tale regime amministrativo anche gli interventi relativi alle opere per la connessione alla rete elettrica, a condizione che il soggetto proponente abbia la disponibilità della superficie interessata dall'intervento nel suo complesso.

### 4. Autorità competente



**ALLEGATO A DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 2 di 13

Per tutti gli impianti individuati negli Allegati A e B al D.Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (realizzabili in attività libera o PAS), nonché per impianti solari fotovoltaici, integrati e non integrati di cui all'Allegato C, con potenza di picco fino ad 1 MW, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 08 luglio 2011, n. 13 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici", **la competenza autorizzativa è del Comune competente per territorio** che, ove necessario, può convocare Conferenza di Servizi per acquisire gli atti di assenso previsti.

Per gli interventi oggetto del presente allegato ed individuati nell'Allegato C al D.Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (realizzabili in regime di Autorizzazione Unica), laddove non realizzabili in attività libera o PAS ai sensi degli Allegati A e B dello stesso decreto può essere presentata istanza di Autorizzazione Unica, di competenza regionale, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 241/1990. Il procedimento di AU, in capo alla Regione del Veneto, è di competenza della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, struttura responsabile del procedimento di autorizzazione unica regionale alla costruzione e all'esercizio dei predetti impianti e, conformemente a quanto previsto dal citato art. 42 della L.R. n. 11/2001, come modificato dall'art. 12, comma 1 della L.R. n. 27/2024, il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, o a suo delegato, quale organo competente all'adozione del provvedimento finale.

Di seguito si riportano, per comodità di reperimento, ancorché con riserva di eventuali modifiche legislative, a cui si rinvia, gli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, eolici ed ai relativi sistemi di accumulo, anche del tipo stand alone (BESS), di cui agli Allegati A, B e C del D.Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii.,

<b>ATTIVITÀ LIBERA</b>	<b>Competenza COMUNALE</b>
<b>Interventi di nuova realizzazione (Sezione I, All. A D.Lgs. n. 190/2024)</b>	<b>Rif.</b>
-impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;	lett. a)
-impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;	lett. b)
-impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;	lett. c)
-impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;	lett. d)
-impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;	lett. e)
-singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;	lett. f)



1c31ad56



## ALLEGATO A DGR n. 1473 del 20 novembre 2025

pag. 3 di 13

-torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;	lett. g)
-impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;	lett. h)
-impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;	lett. i)
-impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW	lett. t)
-le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti realizzabili in attività libera secondo l'Allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	lett. v)
<b>Interventi su impianti esistenti (Sezione II, All. A D.Lgs. n. 190/2024)</b>	<b>Rif.</b>
- modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale; 3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; 4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;	lett. a)
- modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;	lett. b)
- modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;	lett. c)
- modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera: 1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la	lett. d)



1c31ad56



**ALLEGATO A DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 4 di 13

<p>stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;</p> <p>2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;</p> <p>3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): <math>h2 = h1 * (d2/d1)</math>, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): <math>h2 = h1 * (d2/d1)</math>;</p> <p>4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra <math>n1 * 2/3</math> e <math>n1 * d1 / (d2 - d1)</math>;</p> <p>5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare <math>n1 * d1 / d2</math> arrotondato per eccesso dove:</p> <p>5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;</p> <p>5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;</p> <p>5.3) d2: diametro nuovi rotori;</p> <p>5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;</p>	
<p>- modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravii degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento</p>	<p>lett. n)</p>
<p>- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.</p>	<p>lett. p)</p>

<p><b>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)</b></p>	<p><b>Competenza COMUNALE</b></p>
<p><b>Interventi di nuova realizzazione (Sezione I, All. B D.Lgs. n. 190/2024)</b></p>	<p><b>Rif.</b></p>
<p>- impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;</p>	<p>lett. a)</p>



## ALLEGATO A DGR n. 1473 del 20 novembre 2025

pag. 5 di 13

- impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui all'Allegato B del D.Lgs. n. 190/2024, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;	lett. b)
- impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;	lett. c)
- impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;	lett. d)
- impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);	lett. e)
- impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;	lett. f)
- impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;	lett. g)
-torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;	lett. h)
-impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;	lett. aa)
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'Allegato B del D.Lgs. n.190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	lett. cc)
<b>Interventi su impianti esistenti (Sezione II, All. B D.lgs. n. 190/2024)</b>	Rif.
- modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;	lett. a)
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. n. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	lett. n)



1c31ad56



## ALLEGATO A DGR n. 1473 del 20 novembre 2025

pag. 6 di 13

**Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli Allegati A e B del D.Lgs. n. 190/2024, si elencano di seguito le fattispecie di interventi soggette ad Autorizzazione Unica di competenza regionale.**

<b>AUTORIZZAZIONE UNICA (Sezione I, All. C D.Lgs. n. 190/2024)</b>	<b>Competenza REGIONALE*</b>
-impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;	lett. a)
-impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;	lett. c)
-impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;	lett. t)
-impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B del D.Lgs. n. 190/2024, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW	lett. u)
-opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;	lett. v)
-modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;	lett. z)
-impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.	lett. aa)

\* **Per tutti gli impianti con potenza di picco fino ad 1 MW, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 08 luglio 2011, n.13 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici", la competenza autorizzativa è del Comune competente per territorio che, ove necessario, può convocare Conferenza di Servizi per acquisire gli atti di assenso previsti.**

### 5. Indirizzi operativi per gli interventi soggetti ad Attività Libera

Si applica il regime di Attività Libera nei casi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 190/2024.

Si procede alla costruzione/variazione dell'impianto mediante presentazione del modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come previsto dal comma 10 del citato art. 7.

### 6. Indirizzi operativi per gli interventi soggetti a PAS



1c31ad56



**ALLEGATO A DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 7 di 13

Si applica il regime della PAS nei casi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024, nonché nei seguenti casi di interventi:

a) riconducibili all'Allegato A del D.Lgs. n. 190/2024, per cui il proponente non abbia i requisiti previsti dall'art. 7 del citato decreto ivi, compresa la disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione; in tal caso si dovrà procedere con quanto previsto dall'art. 13 (procedure in materia di espropriazione);

b) esenti dalle procedure di valutazione ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

La documentazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024, allegata all'istanza di PAS, deve comprendere asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021.

**7. Indirizzi per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica regionale (art. 9 D.Lgs. n. 190/2024)****7.1 Disposizioni procedurali per il rilascio dell'Autorizzazione Unica**

La procedura finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica, svolta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024, si articola nelle seguenti fasi:

**FASE 1 - Presentazione dell'istanza**

In seguito all'entrata in funzione della nuova Piattaforma SUER, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la stessa, in modalità digitale, con l'utilizzo dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nelle more dell'entrata in funzione della Piattaforma SUER e comunque fino all'emanazione dei modelli unici adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il proponente presenta istanza alla struttura regionale competente per l'A.U., corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

Ai fini della completezza documentale, si richiamano: l'allegato A1, i documenti riportati al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, nonché quelli previsti dalle normative di settore ed in particolare dai punti 13.1 e 14.2 del dal D.M. MISE 10 settembre 2010 (Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed eventuali successive modifiche e integrazioni). Si richiamano altresì i contenuti della guida operativa per presentazione istanze autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico redatta dal MASE. Nei casi in cui l'intervento richieda la Variante urbanistica, il proponente dovrà allegare altresì la documentazione tecnico-progettuale prevista per la Variante agli strumenti urbanistici disciplinata dalla legge regionale di settore, asseverata da tecnico abilitato, ai fini delle determinazioni degli Enti competenti.

**FASE 2 – Comunicazione agli enti interessati**

La struttura regionale competente per l'A.U., all'esito delle verifiche preliminari dei documenti minimi previsti dal comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. n.190/2024, rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, ad ogni altra amministrazione interessata entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza eventualmente perfezionata.

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto e della conseguente indicazione dei soggetti pubblici e privati specificando per ogni singolo soggetto il motivo del coinvolgimento, i relativi indirizzi e recapiti telefonici, email e pec.

**FASE 3 – Verifica della completezza documentale**

L'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata, nei successivi venti giorni dalla FASE 2 verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione ed entro il medesimo termine, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza. Entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.

Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento,



1c31ad56



l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni.

Qualora le integrazioni prodotte comportino modifiche rispetto al progetto originariamente depositato o l'evidenza della mancata individuazione e/o coinvolgimento nel procedimento di enti e amministrazioni deputate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto, l'amministrazione procedente può disporre il riavvio della fase di verifica di completezza documentale.

Nei casi di incompleta od omessa integrazione documentale richiesta, l'Amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della L. n. 241/1990, archiviando la pratica, senza restituzione o compensazione gli oneri istruttori versati.

#### FASE 4 – Convocazione della Conferenza di servizi.

Successivamente alla verifica documentale, nei casi di completa integrazione documentale, l'Amministrazione procedente avvia il procedimento di AU e convoca la Conferenza di servizi.

Nei casi di interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale o a valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale, l'Amministrazione procedente, esaurita favorevolmente la fase di verifica documentale, interrompe i termini procedurali dell'autorizzazione unica fino all'esito delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del D.Lgs. n. 190/2024.

Nei casi in cui l'approvazione del progetto comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, l'Amministrazione procedente, contestualmente all'avvio del procedimento di AU, dà avvio al procedimento espropriativo di cui al D.P.R. n. 327/2001, inviando l'avviso dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio alle Ditte proprietarie di particelle interessate dal tracciato della linea elettrica di connessione.

#### FASE 5 – Istruttoria di competenza regionale

L'istruttoria regionale riguarda principalmente la verifica del rispetto delle normative e degli strumenti pianificatori vigenti.

Al fine della completezza dell'istruttoria risulta necessario l'apporto delle strutture regionali competenti, quali:

- Direzione Pianificazione Territoriale: valutazione idoneità dell'area, verifica vincoli individuati da CDU e beni paesaggistici, parere di coerenza con il PTRC vigente;
- Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso: verifica eventuali condizioni di esenzione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale; valutazione documentazione inerente la VincA;
- Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria: verifica requisiti impianti agrovoltai e valutazione sugli impatti del progetto sulle attività agricole presenti sul territorio interessato, nonché sugli aspetti faunistico-venatori;
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive: in caso di intervento in area di cava, coerenza dell'intervento con l'idoneità dell'area ai sensi della normativa statale e regionale;
- Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - Genio Civile: parere di compatibilità idraulica, microzonazione sismica, polizia idraulica;
- Direzione Turismo: coerenza dell'intervento con le Misure di Conservazione Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 ex DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii.;
- Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi: valutazioni in materia di terreni di uso civico di cui alla L. n. 1766/1927 e alla L.R. n. 31/1994;
- Direzione Progetti Speciali per Venezia: verifica eventuale bonifica siti contaminati;
- Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali: verifica tutela dei boschi e delle foreste e competenze rispetto al vincolo idrogeologico;
- Direzione Gestione del Patrimonio: valutazione eventuali aree del demanio regionale;
- Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia: valutazione di congruità del computo metrico



1c31ad56



estimativo contenuto nel piano di ripristino.

In particolare, nel caso di ubicazione dell'impianto in zona classificata agricola dovranno essere eseguite le specifiche valutazioni relative a:

- Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria: disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;
- Direzione Turismo: tutela della biodiversità;
- Direzione Pianificazione Territoriale: tutela del patrimonio culturale; tutela del paesaggio rurale.

I contributi istruttori delle Direzioni coinvolte nel procedimento dovranno essere formulati per iscritto entro i termini dei lavori della Conferenza di Servizi asincrona, al fine dell'espressione del parere della Regione del Veneto in sede di Conferenza di Servizi.

#### FASE 6 - Conferenza di Servizi

La conferenza di servizi per il rilascio dell'AU si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990.

La determinazione di conclusione della Conferenza di servizi relativa all'AU dovrà dare atto dei pareri e degli atti di assenso acquisiti, nonché delle attività di cui al D.P.R. n. 327/2001, preliminari rispetto all'AU.

In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente dando altresì atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10-bis del D.Lgs. n. 152/2006, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10-bis della L. n. 241/1990.

In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la Conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990. L'Amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

**L'elenco indicativo delle autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti, deve essere individuato tenuto conto dell'Allegato 1 (punto 13.2) al citato D.M. MISE 10 settembre 2010.**

#### **8. Effetto cumulo**

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 190/24 stabilisce che ai "fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi".

**Sono da intendersi ubicati nella medesima area gli impianti della stessa tipologia, presentati dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi, che siano collocati su particelle adiacenti.**

Qualora si verificasse l'effetto cumulo, trovano applicazione:

- il regime amministrativo autorizzatorio derivante dalla potenza complessiva dei singoli impianti;
- l'eventuale procedura di valutazione dell'impatto ambientale applicabile al caso di specie (progetto cumulativo), in base alla normativa vigente.

#### **9. Coordinamento con le procedure di valutazione dell'impatto ambientale.**

Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, del D.Lgs. n. 190/2024, che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 risultano soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale, trovano applicazione le seguenti



1c31ad56



disposizioni:

- nel caso di interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, si applica l'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- nei casi di interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale o a valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale, l'Amministrazione procedente, esaurita favorevolmente la fase di verifica documentale, interrompe i termini procedurali dell'autorizzazione unica fino all'esito delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del D.Lgs. n. 190/2024.

#### 10. Modifiche non sostanziali

Per le modifiche non sostanziali di impianti esistenti, anche autorizzati con Autorizzazione Unica, trovano applicazione, rispettivamente, l'attività libera o la PAS, in conformità a quanto previsto all'allegato A, sezione II, lett. a) e/o allegato B, sezione II, punto 1, lettera a). In attuazione del principio di semplificazione, troverà applicazione il regime amministrativo maggiormente semplificato, applicabile al caso. Il ricorso ad una procedura amministrativamente più gravosa dovrà essere motivato dal proponente e valutato dall'autorità competente ai fini dell'ammissibilità dell'istanza.

Per **modifiche non sostanziali** si intendono, oltre a quelle riportate negli Allegati A e B al D.Lgs. n. 190/2024, quelle che non comportano impatti ambientali significativi e negativi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, c. 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Sono autorizzabili mediante procedure semplificate anche le modifiche non sostanziali riguardanti le opere di connessione.

All'atto di approvazione delle modifiche dell'impianto autorizzato con Autorizzazione Unica, nell'ambito del regime amministrativo previsto dal nuovo Testo Unico FER - D.Lgs. n. 190/2024, qualora risultasse applicabile una delle procedure semplificate previste dal decreto succitato - attività libera (allegato A) o PAS (allegato B) - da incardinarsi presso il Comune territorialmente interessato dall'intervento, dovranno essere trasmessi gli elaborati oggetto di variante anche all'Amministrazione Regionale, quale autorità che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio.

#### 11. Dichiarazione di pubblica utilità

Gli impianti fotovoltaici, eolici e gli impianti di accumulo elettrochimico (BESS) sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Per gli effetti di legge (variante urbanistica/espropriazione) occorre che il proponente presenti esplicita richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, facendo istanza di:

- variante allo strumento urbanistico, ove occorra (in tal caso, è necessario che il proponente individui le modifiche puntuali da apportare agli strumenti di pianificazione urbanistica vigente e predisponga la proposta di variante corredata dai relativi elaborati da sottoporre alle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza di Servizi);
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nel caso di opere di connessione che non rientrano nella disponibilità del proponente).

#### 12. Compatibilità urbanistica

Gli interventi relativi ad impianti eolici e fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 199/2021.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024, occorre quindi considerare che tali interventi risultano compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (Z.T.O) e che l'incompatibilità urbanistica degli stessi non può derivare dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale nei casi in cui siano previsti divieti generalizzati all'installazione di impianti FER o siano vietati interventi di modificazione del suolo diversi da quelli espressamente consentiti. In tali casi il ricorso alla PAS non risulta pertanto precluso.



1c31ad56



### 13. Procedure in materia di espropriazione.

Nei casi in cui il proponente non abbia la disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione, il proponente può richiedere l'attivazione delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Nell'ambito della procedura abilitativa/autorizzatoria, l'Amministrazione procedente avvia le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, sospendendo i termini procedurali della PAS o dell'AU, al fine di acquisire eventuali osservazioni da valutare in sede di Conferenza di Servizi.

Le valutazioni di eventuali osservazioni proposte dai legittimi proprietari destinatari dell'avviso, si devono esaurire all'interno dello stesso procedimento abilitativo/autorizzativo.

Nel caso di AU, la Regione è tenuta all'invio della sola comunicazione (ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) contenente l'avviso di avvio dell'iter di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il successivo procedimento, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, resta di competenza comunale. Nel caso in cui il tracciato della linea elettrica di connessione interessi più Comuni, la competenza per il procedimento espropriativo è della Provincia territorialmente competente.

Nel caso di PAS, il Comune procedente deve:

- interrompere il termine del procedimento notificando all'interessato l'ordine di non effettuare l'intervento.
- in sede di Conferenza di Servizi:
  - a) se il tracciato delle opere di connessione interessa aree pubbliche o interferisce con opere infrastrutturali e viarie, acquisire il relativo nulla osta per l'attraversamento, l'occupazione e la manomissione dell'area;
  - b) se il medesimo tracciato interessa proprietà private, applicare quanto stabilito:
    - dall'art. 52 sexies del D.P.R. n. 327/01: "Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dal Comune";
    - dall'art. 8, co. 5 del D.Lgs. n. 190/2024 "Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.";

Conseguentemente la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi relativa alla procedura abilitativa (PAS) disciplinata dall'art. 8 D.Lgs. n. 190/2024 dovrà dare atto degli atti di assenso acquisiti, nonché delle attività di cui al D.P.R. n. 327/01, di competenza delle Amministrazioni territorialmente interessate, preliminari rispetto all'atto abilitativo, svolte in corso di procedimento, in qualità di Autorità espropriante.

### 14. Orientamenti operativi relativi alla gestione delle superfici agricole comprese negli impianti agrivoltaici

#### A – Attività libera

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 7, del D.Lgs n. 190/2024 il richiedente trasmette all'Amministrazione Procedente (il Comune) una relazione agronomica, intesa come relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto. Spetta al Comune la valutazione della congruità di tale elaborato e la rispondenza ai requisiti di legge dell'intervento proposto.

#### B – Procedura abilitativa semplificata



1c31ad56



**ALLEGATO A DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 12 di 13

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024 le valutazioni inerenti il progetto agronomico contenuto nell'istanza sono da ritenersi di esclusiva competenza comunale.

**C – Autorizzazione unica regionale**

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 le valutazioni inerenti il progetto agronomico contenuto nell'istanza sono da ritenersi di esclusiva competenza regionale.

**14.1 Indirizzi operativi a tutti gli impianti agrivoltaici**

Il soggetto che coltiverà la superficie agricola compresa nell'impianto dovrà iscriversi all'anagrafe informativa del settore primario (ex. D.P.R. n. 503/1999), attivando il proprio fascicolo aziendale, che dovrà mantenere costantemente aggiornato ed in stato di validità per tutta la durata dell'autorizzazione concessa.

I terreni ricadenti all'interno dell'impianto agrovoltaico siano registrati nel quadro "terreni" del fascicolo aziendale, e per gli stessi sia compilato annualmente il "piano colturale", secondo le scadenze previste dall'organismo pagatore (AVEPA) per le procedure PAC inerenti i pagamenti della "Domanda Unica", anche nel caso in cui il soggetto agricolo che conduce i terreni non intenda aderire a detto regime di pagamento per le superfici agricole interessate dall'impianto.

L'obbligo di coltivazione della superficie agricola del sistema agrovoltaico inizia a far data dall'avvio dell'impianto medesimo e termina con la dismissione dello stesso. La coltivazione dovrà avvenire secondo le modalità descritte nella relazione agronomica allegata all'istanza.

Ogni tre anni, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del triennio di coltivazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Comune e alla Direzione competente in materia di agroambiente della Regione Veneto, una relazione (triennale) contenente i dati relativi all'effettiva resa produttiva delle colture, e all'andamento di costi, dei ricavi, e del margine lordo, al netto di eventuali contributi PAC richiesti sull'area oggetto di autorizzazione.

**15. Indicazioni procedurali per le opere di connessione.**

Negli allegati A, B e C al D.Lgs. n. 190/2024 sono indicati gli interventi soggetti ai regimi amministrativi tra cui **le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti**, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, **risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.**

Ai sensi dell'art. 9-undecies del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, L. 2 febbraio 2024, n. 11 il progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, deve essere redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. Il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, da parte del gestore medesimo, potrà essere acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Ai sensi del punto 13.1, lett. a) e f) dell'Allegato al D.M. MISE 10/09/2010 per l'avvio e la conclusione del procedimento autorizzativo, è necessario sia allegata all'istanza la seguente documentazione minima:

- preventivo di connessione alla rete con indicazione della Soluzione Tecnica Minima Generale S.T.M.G.;
- accettazione del preventivo con indicazione del soggetto che realizzerà le opere di connessione;
- copia del versamento degli oneri per l'accettazione del preventivo;
- elaborati di progetto delle opere di connessione, comprensivo delle opere di rete (PTO), trasmessi dalla società proponente al gestore di rete per la validazione;
- evidenza della trasmissione del progetto dalla società proponente al gestore di rete per la validazione.

Se disponibile:

- validazione del progetto da parte del soggetto che ha emesso il preventivo o dimostrazione dell'avvenuta



1c31ad56



presa in carico (da ottenersi entro la conclusione del procedimento).

Il progetto definitivo delle opere di connessione da presentare in sede abilitativa/autorizzatoria deve corrispondere al progetto sottoposto a validazione da parte della società proponente al gestore di rete, non potendo essere prese in considerazione soluzioni progettuali differenti.

La mancanza del progetto definitivo delle opere di connessione e della relativa evidenza della trasmissione del progetto da parte della società proponente al gestore di rete per la validazione costituisce pertanto motivo di improcedibilità dell'istanza.

Anche ai fini della procedura di VIA, il progetto deve comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024.

Qualora le medesime opere di rete RTN risultino incluse nella S.T.M.G. di più progetti, in quanto afferenti a una pluralità di impianti, si rende necessario un coordinamento tra i rispettivi proponenti, al fine di presentare un'unica richiesta di autorizzazione a nome di un solo soggetto giuridico. A tale istanza dovrà essere allegata la versione definitiva delle opere, comprensiva della richiesta di benessere da parte del gestore di rete, cui seguirà il rilascio di una sola autorizzazione. Le successive richieste di autorizzazione, relative a progetti che condividono le medesime opere RTN, dovranno riportare gli estremi del provvedimento autorizzativo precedentemente rilasciato alla società titolare dell'autorizzazione.

#### **16. Misure di compensazione**

Nel caso di procedura abilitativa PAS, trova applicazione l'art. 8, comma 4, lettera m, punto 2, del D.Lgs. n. 190/2024.

In caso di progetti ricadenti in regime di A.U., il proponente, in sede di presentazione della domanda, presenta un Programma di compensazione territoriale a favore del Comune interessato/dai Comuni interessati, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato 2 al D.M. MISE 10 settembre 2010.

Le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati e, nel caso di progetto già sottoposta a procedure di valutazione dell'impatto ambientale, devono essere riferite a interventi di interventi di efficienza energetica, di diffusione di impianti e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.

L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità di tali misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuarle, pena la decadenza della A.U..

#### **17. Oneri istruttori (art. 4 L.R. n. 7/2011)**

Gli oneri istruttori previsti dall'articolo 4 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) diretti a coprire le spese istruttorie inerenti all'avvio e lo svolgimento del procedimento unico e della PAS per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento del costo complessivo dell'investimento.

Al fine del calcolo, il costo complessivo deve comprendere eventuali costi per espropri, studi specialistici, spese tecniche e riconducibili alla progettazione e direzione dei lavori, i costi indicati dal preventivo di connessione, i costi per la dismissione e ripristino, costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la realizzazione delle mitigazioni ambientali, oltre all'IVA ove prevista.

Gli oneri istruttori non sono dovuti per interventi soggetti ad attività libera.

#### **18. Controlli e sanzioni**

Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica sono controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dell'amministrazione competente per materia.



1c31ad56





**ALLEGATO A1**  
**DOCUMENTAZIONE MINIMA A CORREDO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA**

Si riporta di seguito un elenco della documentazione minima da allegare all'istanza di A.U. come indicata nella modulistica regionale approvata e disponibile al link istituzionale: <https://www.regione.veneto.it/web/energia/modulistica-fv>

**1) SCHEDE SINTETICHE DELL'INTERVENTO**

in cui sono riportati almeno i seguenti dati:

- a) Breve descrizione dell'oggetto dell'intervento;
- b) Località, Comune e Provincia di localizzazione;
- c) Indirizzo di accesso al sito dalla via pubblica;
- d) Coordinate geografiche riferite alla longitudine Est di Greenwich dei vertici del poligono che racchiude l'impianto fotovoltaico;
- e) Dati del proponente;
- f) Motivo dell'istanza (nuova costruzione/potenziamento/modifica/...);
- g) Eventuale richiesta dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù di elettrodotto per le aree interessate dalle opere di connessione;
- h) Eventuale richiesta motivata di variante allo strumento urbanistico vigente;
- i) Prima descrizione sintetica delle opere di connessione previste (utenza e rete);

**2) DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE**

Relativamente a:

- a) Dati tecnici relativi alla tipologia dell'impianto, potenza in MWp, producibilità annua attesa in MWh/anno, potenza immessa in rete in MW, superficie captante e superficie occupata dall'impianto in mq. e, se presente un sistema di accumulo, i relativi dati;
- b) Eventuale disponibilità di accesso al sito rispetto alle infrastrutture stradali esistenti;
- c) Nel caso di impianti agrivoltaici, i dati del soggetto che coltiverà la superficie agricola dopo la realizzazione dell'impianto, allegando la relativa documentazione contrattuale e visura della C.C.I.A.A.;
- d) Destinazione urbanistica vigente delle aree destinate alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione;
- e) Identificazione catastale delle aree destinate alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione;
- f) Presenza o assenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. nelle aree interessate dall'impianto e dalle opere di connessione;
- g) Applicazione o meno del regime di asservimento di cui all'art. 4 della L. R. n. 17/2022, con l'indicazione delle particelle catastali eventualmente interessate;
- h) Idoneità o meno dell'area (ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.) accompagnata dalla asseverazione di un tecnico abilitato che ne dia conto in maniera analitica della qualificazione;
- i) Disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, comprensivo delle aree di accesso del sito rispetto alle infrastrutture stradali, allegando la relativa documentazione contrattuale;
- j) Disponibilità delle aree relative al tratto di collegamento con la rete elettrica o in alternativa la volontà di avvalersi della procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
- k) In caso di applicazione del regime di ASSERVIMENTO di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/2022 di avere proceduto ad apporre il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico pari ad almeno 15 volte l'area occupata dall'impianto, e di obbligarci a trascriverlo presso la conservatoria dei registri immobiliari, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione e prima dell'entrata in funzione dell'impianto;
- l) Assoggettamento o esenzione del progetto alle procedure di V.I.A. regionale/statale, Verifica di assoggettabilità a V.I.A. regionale o statale, V.Inc.A., verifica di compatibilità paesaggistica, compatibilità idraulica, corredate dalle relative documentazioni allegate previste dalle normative di riferimento;

**3) I SEGUENTI ELABORATI PROGETTUALI SU SUPPORTO INFORMATICO NON MODIFICABILE (PDF/a), FIRMATI DIGITALMENTE:**

- a) Documentazione attestante la disponibilità dell'area sede dell'impianto, comprensiva dell'accessibilità del sito rispetto alle infrastrutture stradali;
- b) Documentazione attestante la disponibilità delle aree connesse relative al tratto di collegamento con la rete elettrica;



ba8d77e5



## ALLEGATO A1 DGR n. 1473 del 20 novembre 2025

pag. 2 di 3

- c) Piano Particellare delle aree da sottoporre ad esproprio o servitù redatto in base alle mappe catastali aggiornate contenente l'elenco delle particelle catastali e dei relativi proprietari (sia pubblici che privati) con gli indirizzi di tutti i soggetti;
- d) Visure catastali aggiornate relative ai mappali elencati nel piano particellare;
- e) Almeno un elaborato planimetrico in cui siano ben identificabili ed evidenziate tutte le particelle interessate dalla realizzazione del tracciato di connessione, comprese quelle immediatamente limitrofe. Al fine della coerenza fra il Piano particellare di esproprio e l'elaborato planimetrico, quest'ultimo dovrà riportare per ogni mappale un'etichetta che individua il numero d'ordine del Piano particellare (ossia il numero progressivo della ditta proprietaria del terreno in questione);
- f) Progetto, con grado di definizione pari al definitivo, dell'intero ambito sul quale si interviene, costituito dai seguenti elaborati:
- i. Relazione descrittiva dell'impianto comprensiva di elementi tecnici dell'impianto (con relative schede tecniche), approfondimento relativo agli aspetti urbanistici (compreso estratto delle N.T.A. del PTRC, PTCP, PRG e/o PAT-PATI-PI...), approfondimento relativo agli aspetti paesaggistici e ambientali; caratteristiche delle opere di connessione alla linea di distribuzione/trasmissione di energia; analisi degli impatti sul contesto agrario, nel caso di impianto in zona agricola; analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
  - ii. Piano di manutenzione;
  - iii. Relazione agronomica asseverata per gli impianti agrivoltaiici;
  - iv. Computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezziario Regionale vigente e per le voci non disponibili dovrà essere allegata idonea Analisi Prezzi;
  - v. Quadro economico generale (il valore complessivo del costo dell'investimento deve essere comprensivo delle eventuali indennità di asservimento relative alle opere di connessione, studi, costi preventivo di connessione, opere di dismissione e ripristino, ecc.);
  - vi. Relazione geologica e geotecnica che definisca il comportamento del terreno in relazione al manufatto soprastante e le influenze su quest'ultimo;
  - vii. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, dimensionamento delle principali opere di progetto;
  - viii. Tavole di inquadramento territoriale con corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'impianto, estratto di carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000 con individuazione dell'impianto e del collegamento alla rete di distribuzione/trasmissione, estratto dello strumento urbanistico comunale vigente, planimetrie catastali aggiornate con individuazione dell'impianto, delle opere di connessione e del collegamento alla rete di distribuzione/trasmissione;
  - ix. Elaborati grafici di progetto comprendenti il layout generale del progetto (scala consigliata 1:500) con evidenziati gli elementi di progetto ed esistenti, accessibilità del sito rispetto alle infrastrutture stradali, eventuale impianto di videosorveglianza, di illuminazione, recinzione, cabine, linea di BT, MT, punto di connessione e punto di consegna;
  - x. Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata dei manufatti di progetto (1:100 per i manufatti edilizi);
  - xi. Tracciato degli elettrodotti (aerei o interrati), localizzazione delle cabine, delle sottostazioni elettriche o delle stazioni elettriche (esistenti e in progetto), e punto di connessione alla rete di distribuzione/trasmissione elettrica esistente; sezioni di scavo per l'elettrodotto; eventuali tipologie di sostegni di cavi aerei; eventuali opere di mitigazione;
  - xii. Studio di inserimento territoriale (rendering con foto inserimento);
  - xiii. Piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino dello stato dei luoghi con analisi dei costi e dei tempi necessari (elaborato secondo i paragrafi dell'Allegato A al Decreto del Segretario all'Ambiente n.2 del 27/02/2013). La stima di spesa relativa agli interventi previsti per la dismissione ed i ripristini, di cui all'art. 2.6, va calcolata con riferimento al Prezziario Regionale Veneto vigente, specificando per ogni voce la relativa aliquota IVA; le spese tecniche vanno calcolate nella misura del 10% a cui aggiungere IVA e oneri previdenziali; tra i costi di dismissione dovranno essere inseriti anche quelli riguardanti la dismissione ed il ripristino delle opere di utenza per la connessione;
  - xiv. Documentazione fotografica dell'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto corredata di planimetria con l'indicazione di angoli di ripresa;
  - xv. Relazione paesaggistica comprendente la rappresentazione grafica dei vincoli di natura architettonica, archeologica e paesaggistica;
  - xvi. Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico corredata da relativo Attestato di rischio idraulico;
  - xvii. Relazione idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009 ed elaborati grafici con riportati i calcoli dei bacini di laminazione ai fini della dimostrazione dell'invarianza idraulica dei terreni occupati dagli impianti di progetto;
  - xviii. Analisi delle interferenze elettromagnetiche e calcolo delle relative D.P.A.;



ba8d77e5



## ALLEGATO A1 DGR n. 1473 del 20 novembre 2025

pag. 3 di 3

- xix. Analisi gestione terre e rocce da scavo;
- xx. Analisi acustica;
- xxi. Analisi impianto di illuminazione;
- xxii. Analisi cumulabilità con altri progetti;
- xxiii. Dati vettoriali (shapefile) per la individuazione geografica dell'intervento;
- xxiv. Progetto Definitivo delle opere di rete per la connessione (PTO) trasmesso da parte del proponente al gestore di rete per la validazione, comprensivo di preventivo di connessione alla rete; relativa accettazione con indicazione del soggetto che realizzerà le opere di connessione; copia del versamento degli oneri per l'accettazione del preventivo; elaborati di progetto trasmessi al gestore di rete per la validazione; evidenza della trasmissione del progetto da parte del proponente al gestore di rete per la validazione e se disponibile, validazione del progetto da parte del soggetto che ha emesso il preventivo o dimostrazione dell'avvenuta presa in carico;
- xxv. Elenco dei soggetti pubblici e privati, con relativi indirizzi e recapiti telefonici, email e pec ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri, atti di assenso, nulla-osta comunque denominati, necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, specificandone per ogni singolo soggetto il motivo del coinvolgimento;

**4) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SU SUPPORTO INFORMATICO NON MODIFICABILE (PDF/a), FIRMATI DIGITALMENTE:**

- Dichiarazione di conformità urbanistica, eventualmente corredata dai relativi certificati di destinazione urbanistica in corso di validità, resa da un tecnico abilitato ai sensi ed agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione alle singole particelle catastali interessate sia dalla realizzazione dell'impianto di produzione che dalle opere di connessione, riferita alla vigente pianificazione, con indicazione per ogni singola particella catastale, della zonizzazione urbanistica e dei vincoli eventualmente presenti;
- Copia della comunicazione da effettuare alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3. del D.M. MISE 10 settembre 2010;
- Dichiarazione di impegno a presentare alla Regione la fideiussione conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 190/2024, dal D.M. MISE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR n. 253/2012 e successive modifiche ed integrazioni prima dell'inizio dei lavori;
- Documentazione prevista dall'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 ovvero dichiarazione asseverata a firma di un professionista abilitato e sottoscritta dalla ditta proponente, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e dell'atto di sottomissione debitamente registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- Richiesta di rilascio di nulla osta minerario per linee elettriche ed impianti ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. all'Unmig corredata dalla specifica documentazione o relativa dichiarazione asseverata di esenzione;
- Richiesta di rilascio di nulla osta da parte dell'Ansfisa ai fini della sicurezza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti destinati ad attraversare impianti ferroviari o ad essere realizzati ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni al loro esercizio corredata dalla specifica documentazione o relativa dichiarazione asseverata di esenzione;
- Richiesta di rilascio di nulla osta per la sicurezza del volo – R.D. n. 327/1942 e ss.mm.ii all'ente Enac corredata dalla specifica documentazione o dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato ai sensi della circolare Enac 0146391/iop;
- Richiesta di parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011), al comando provinciale dei Vigili del fuoco corredata dalla specifica documentazione ovvero dichiarazione di non assoggettabilità resa da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Ricevuta del pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art 4 della L.R. n. 7/2011;
- Elenco della documentazione che riporti il nome dell'elaborato, la data di emissione e la descrizione della medesima.



ba8d77e5





**ALLEGATO B**  
**DISCIPLINA DELLE GARANZIE INERENTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, EOLICI E DI**  
**ACCUMULO C.D. BESS IN MODALITÀ STAND ALONE**

**1. Introduzione**

Al fine di garantire la Regione o il Comune (in base alla competenza stabilita dal D.Lgs n. 190/2024) in merito all'esecuzione delle opere di messa in pristino dei luoghi a fine vita dell'impianto, il soggetto intestatario del titolo autorizzativo, di seguito "soggetto obbligato", deve presentare una garanzia fideiussoria conforme a quanto previsto dal D.M. MISE 10 settembre 2010, punto 13.1, lettera j) e alle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni costituiscono norme di dettaglio della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone, stipulate a favore della Regione del Veneto o del Comune, di seguito "ente autorizzante" e trovano applicazione, esclusivamente per le sopra citate tipologie di intervento, le disposizioni dettate in allegato A alla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012.

**2. Tipologie di garanzia e modalità di presentazione**

Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di impianti:

- impianti fotovoltaici a terra, agrovoltaici ed eolici elencati in Allegato A, B, C del D.Lgs. n. 190/2024;
- impianti di accumulo elettrolitico o di accumulatori elettrici termomeccanici in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale c.d. BESS in configurazione stand alone, qualora si tratti di impianti elencati in Allegato C, Sez. I, lettera u) del D.Lgs. n. 190/2024, aventi potenza inferiore o pari a 200 MW.

La garanzia, a carico del soggetto obbligato, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori all'ente autorizzante, alternativamente nella forma di:

- fideiussione bancaria rilasciata da una banca ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici e operanti nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS.

Il contratto di garanzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (estensione.p7m) sia da parte del garante, sia da parte del soggetto obbligato, deve essere trasmesso all'ente autorizzante a mezzo di posta elettronica certificata.

In alternativa alla firma digitale, la garanzia potrà essere sottoscritta con firma autografa e trasmessa in formato cartaceo a mezzo di raccomandata A/R, corriere espresso o consegna a mano. Si precisa che, in questo caso, è richiesta l'autentica notarile della firma del soggetto garante.

L'ente autorizzante attesterà la regolare costituzione della garanzia mediante specifica nota formale.

**3. Oggetto e importo della garanzia**

Per la stima dei costi di dismissione dell'impianto, delle opere di connessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché relativamente alle tipologie di garanzie finanziarie ammissibili, occorre tener conto dei seguenti indirizzi:

- a) per gli impianti assoggettati ad attività libera che prevedono occupazione di suolo libero non ancora antropizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 190/2024, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o ai comuni



**ALLEGATO B DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 2 di 4

territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa il cui importo è posto pari ai costi di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente;

- b) per gli impianti da abilitare ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 190/2024, secondo le indicazioni di cui alla lettera i) del comma 4 dello stesso articolo 8, l'importo della polizza fideiussoria è posto pari al costo di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all'interno della relazione tecnica allegata all'istanza di procedura abilitativa semplificata;
- c) per gli impianti da autorizzare ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024, secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera d), dello stesso articolo 9, le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta a favore delle amministrazioni procedenti sono poste pari al costo di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all'interno all'istanza di autorizzazione unica.

L'oggetto della garanzia deve corrispondere a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo quanto indicato in precedenza.

L'importo della garanzia è pari ai costi specificatamente quantificati, come precisato al presente punto, comprensivi di oneri fiscali, nella misura di legge, e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.

Il piano di ripristino, nei casi previsti di PAS e AU, è approvato in sede di conferenza di servizi.

Parimenti, all'atto di approvazione di modifiche al progetto assentito con l'Autorizzazione Unica, nel caso in cui queste incidano anche sul Piano di ripristino, il proponente presenta all'Ente autorizzante:

- a) nel caso di modifiche sostanziali che richiedono l'emissione di nuova Autorizzazione Unica, l'aggiornamento della garanzia in essere, conformemente ai costi quantificati nel nuovo Piano di ripristino;
- b) nel caso di modifiche non sostanziali che non richiedano l'emissione di nuova AU, una dichiarazione di rilevanza/irrelevanza sulla garanzia in essere.

**4. Rivalutazione quinquennale**

L'importo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di ripristino, deve essere rivalutato sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

**5. Durata**

La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità, anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto obbligato.

E' possibile prestare più garanzie, di durata ciascuna almeno quinquennale. In tal caso, entro 180 giorni precedenti alla scadenza del contratto, il soggetto obbligato deve presentare all'ente autorizzante un nuovo contratto di garanzia oppure un'appendice di proroga integrativa della polizza originaria.

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione/denominazione sociale, indirizzo, etc.).

Nel caso di garanzia avente durata pari a quella del titolo abilitativo, entro 180 giorni dalla scadenza del primo quinquennio e di ogni successivo quinquennio, deve essere prodotto il contratto di garanzia



09b2092c



rivalutato nell'importo.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- a. costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia;
- b. decorrenza dell'ulteriore termine di tre anni di efficacia della garanzia (da prevedere nel caso di garanzia di durata quinquennale), non regolarmente rinnovata alla scadenza;
- c. apposito provvedimento da parte dell'ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo della garanzia a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

## 6. Dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie

Il soggetto obbligato deve comunicare all'ente autorizzante e all'Autorità incaricata dei controlli ambientali la data di cessazione di esercizio dell'impianto.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data di fine esercizio dell'impianto. S'intende comunque conclusa la vita utile dell'impianto trascorsi dodici mesi dall'ultima immissione in rete dell'energia elettrica, fatte salve documentate cause di forza maggiore.

Il medesimo soggetto, contestualmente alla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, deve altresì presentare all'Ente autorizzante ed all'Autorità incaricata dei controlli ambientali, il piano esecutivo conforme al "Piano di ripristino" già approvato con l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale, nonché l'eventuale riconversione produttiva delle opere e delle attrezzature dismesse.

Il piano esecutivo deve essere approvato dall'ente autorizzante entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso detti termini ed in assenza di eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ente autorizzante, il piano si intende approvato.

La dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, deve essere quindi conclusa entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano esecutivo.

Eseguiti i lavori, il soggetto obbligato presenta richiesta di svincolo della garanzia.

Il provvedimento di svincolo della garanzia da parte dell'ente autorizzante deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatte salve le verifiche della puntuale realizzazione delle opere di ripristino dei luoghi da parte dell'ente autorizzante e dell'Autorità incaricata dei controlli ambientali.

Nel caso in cui non vengano realizzati gli interventi o quelli realizzati non risultino conformi al piano esecutivo approvato, l'ente autorizzante fissa un congruo termine entro il quale devono essere effettuate le opere, conformemente al piano approvato. Trascorso inutilmente detto termine l'ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione degli interventi di ripristino.

Analogamente, nel caso in cui non venga presentato il piano esecutivo nei termini previsti, l'ente autorizzante avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione degli interventi.

Si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 615 del 08/05/2018 "*Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 – D.M. MISE 10.09.2010, p. 13.1, lett. J)*". Procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili" che contiene le procedure di dettaglio relative all'effettiva demolizione dell'impianto e messa in pristino dei luoghi interessati dallo stesso.

## 7. Inadempimento dell'obbligo di prestazione di garanzia e decadenza del titolo autorizzativo



09b2092c



**ALLEGATO B DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 4 di 4

Sono causa di decadenza del titolo autorizzativo la mancata presentazione all'ente autorizzante:

- a) del contratto di garanzia, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- b) del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell'impianto, almeno 180 giorni prima del termine di efficacia della stessa;
- c) del contratto di garanzia rivalutato nell'importo, nel caso di garanzia di durata pari al titolo autorizzativo, da prodursi ogni quinquennio almeno 180 giorni prima della scadenza di tale intervallo temporale.

Alla mancata presentazione del contratto di garanzia è equiparata, quale causa di decadenza del titolo autorizzativo, la carenza degli elementi essenziali previsti.

In tali fattispecie l'ente autorizzante provvede a dichiarare la decadenza del titolo autorizzativo, dandone comunicazione al soggetto intestatario del titolo stesso, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora l'ente autorizzante accetti le motivazioni addotte, il soggetto intestatario obbligato dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni alla presentazione del contratto di garanzia; in caso contrario si conclude il procedimento di decadenza, con provvedimento espresso, che sarà comunicato anche agli altri Soggetti ed Amministrazioni interessate.

Almeno 60 giorni prima della notifica del provvedimento di decadenza, nei casi di cui alle lettere b) e c), il soggetto obbligato deve presentare il piano esecutivo, come previsto al precedente punto 6. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dall'art. 11 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) che disciplinano le sanzioni amministrative per la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili.



09b2092c





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B1 DGR n. 1473 del 20 novembre 2025

pag. 1 di 4

## ALLEGATO B1

SCHEMA DI CONTRATTO DI GARANZIA INERENTE GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, EOLICI  
E DI ACCUMULO C.D. BESS IN MODALITÀ STAND ALONE

Premesso che:

- il Soggetto/la società/ditta ..... è titolare di..... (indicare titolo autorizzativo/abilitativo quale DGR/DDR n. .... del ...../PAS/Prot. Comunale) alla realizzazione e all'esercizio di .....(indicare tipologia di impianto, ad es. impianto fotovoltaico) ubicato in....., ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024;
- il D.Lgs. n. 190/2024 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto;
- le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M. MISE10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- con Deliberazione n. 253 del 22/02/2012 la Giunta regionale ha approvato la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- con Deliberazione n. 615 del 08/05/2018, la Giunta regionale ha approvato la disciplina per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
- con Deliberazione n..... del..... la Giunta regionale ha dettato una nuova disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone, approvando anche un nuovo schema di contratto di garanzia, che, per tali impianti, trova applicazione in luogo dello schema previgente;
- le garanzie di cui alla suddetta disciplina, che forma parte integrante del presente contratto, possono essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- la fideiussione/polizza a favore della Regione del Veneto/Comune di ..... (in qualità di Ente garantito) garantisce tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale;
- l'importo della garanzia è pari ai costi, comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento, quantificati nel "Piano di ripristino" approvato in Conferenza di Servizi;
- la garanzia deve essere rinnovata e rivalutata ogni 5 anni, sulla base dell'indice ISTAT di riferimento, pena la decadenza del provvedimento autorizzativo/abilitativo e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto.

Tutto ciò premesso

**Art. 1 – Costituzione della garanzia**

La sottoscritta Azienda di Credito ..... (in seguito denominata Soggetto Garante) con sede legale in ..... - Via ..... - codice fiscale/partita IVA n. .... (filiale di ..... ) iscritta all'Albo delle Banche al n. ...., autorizzata al rilascio di cauzioni con



9db9a21a



**ALLEGATO B1 DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 2 di 4

fideiussione a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, nella persona del/i suo/i legale/i rappresentante/i (oppure) del/i procuratore/i/.....,

oppure

La sottoscritta Impresa di Assicurazione.....(in seguito denominata Soggetto Garante) con sede legale in ..... - Via ..... - codice fiscale/partita IVA n..... (agenzia di ..... ) autorizzata al rilascio di cauzioni con polizza assicurativa a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. .... del ....., nella persona del/i suo/i legale/i rappresentante/i (oppure) del/i procuratore/i/.....

con la presente garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della Ditta/società ..... (in seguito Soggetto Obligato) codice fiscale.....partita IVA n....., con sede legale in Comune di ..... Via ..... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge o di eventuali accordi di natura contrattuale intercorsi tra il contraente e i soggetti terzi, a favore della Regione del Veneto (oppure Comune di ..... ) (in seguito denominato Ente garantito ) avente sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 - partita IVA n. 02392630279 (oppure inserire dati del Comune di competenza)) in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato nelle premesse, fino all'importo di € .....,00 (inserire importo in cifre) (...../00 inserire importo in lettere).

**Art. 2 – Delimitazione della garanzia**

La presente garanzia, nei limiti del massimale garantito, è costituita a fronte delle somme che il Soggetto Obligato è tenuto a corrispondere all'Ente garantito a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale, in caso di inadempienza nella loro esecuzione, compresi la bonifica e il ripristino ambientale e la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste dal "Piano di ripristino" facente parte della documentazione progettuale.

**Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia**

(Opzione 1- *nel caso di prestazione di una garanzia di durata pari alla vita utile dell'impianto*)

La presente garanzia è costituita con un'unica fideiussione/polizza di durata pari alla vita utile dell'impianto, come definita al punto 5 dell'allegato A alla DGR n. .... a decorrere dalla data di emissione.

La garanzia sussiste senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del Soggetto Obligato.

(Opzione 2 - *nel caso di prestazione di più garanzie di durata almeno quinquennale*)

La presente garanzia ha efficacia per 5 (cinque) anni a partire dal..... (indicare data) sino al ..... (indicare data).

Entro 180 giorni precedenti alla data di scadenza del contratto o di ogni quinquennio, se la garanzia ha durata pari alla vita utile dell'impianto, il Soggetto Obligato deve presentare all'Ente garantito il nuovo contratto di garanzia oppure un'appendice di proroga, integrativa della garanzia originaria.

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo e l'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici del Soggetto Obligato alla prestazione di garanzia (denominazione/ragione sociale, sede, etc.).

Nell'ipotesi di garanzia di durata quinquennale, qualora il Soggetto Obligato non provveda al rinnovo secondo quanto previsto al precedente capoverso, decorso il periodo di validità di 5 anni, la garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di anni 3 (tre), in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile. Allo scadere di quest'ultimo termine la garanzia si estinguerà automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Soggetto Garante, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa (nel caso di originale cartaceo) o non venga rilasciata una espressa dichiarazione liberatoria e di svincolo da parte dell'Ente garantito (in caso di contratto digitale). Costi e oneri per il periodo di prolungamento dell'efficacia sono posti a carico del Soggetto Obligato.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente capoverso, la presente garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di una espressa dichiarazione liberatoria dell'Ente garantito, ovvero della restituzione del presente atto in



9db9a21a



originale (nel caso di originale cartaceo) con comunicazione di svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'Ente garantito si avvale della garanzia prestata nel caso di inottemperanza alle prestazioni garantite secondo quanto riportato all'art. 2, da applicarsi anche ai casi di decadenza del titolo autorizzativo/abilitativo.

#### **Art. 4 – Adeguamento ISTAT**

Sia nel caso di garanzia prestata per una durata pari alla vita utile dell'impianto, sia nel caso di durata quinquennale, l'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del Soggetto Obbligato, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati - generale, senza tabacchi) pubblicato mensilmente.

#### **Art. 5 – Svincolo anticipato**

Il Soggetto Obbligato, una volta comunicate l'avvenuta dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, può richiedere all'Ente garantito la liberazione anticipata della garanzia, che può essere disposta previa verifica dell'avvenuto completamento della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, conformemente a quanto previsto nell'Allegato A della DGR n. 615 del 8 maggio 2018.

#### **Art. 6 – Escussione della garanzia**

In tutti i casi di cessazione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo/abilitativo previsto dalla legge, nel caso di inadempienza del Soggetto Obbligato nell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, l'Ente garantito notificherà al Soggetto Garante, con semplice richiesta scritta completa della relativa motivazione, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento dell'importo garantito con il presente contratto sarà eseguito dal Soggetto Garante entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c..

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Soggetto Obbligato, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Il Soggetto Garante non potrà opporre nessuna eccezione all'Ente garantito, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Soggetto Obbligato o da altri soggetti comunque interessati, ovvero anche nel caso in cui il Soggetto Obbligato sia dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Nel caso di ritardato pagamento dell'importo escusso, il Soggetto Garante si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere i relativi interessi moratori, in misura pari al tasso legale vigente, con decorrenza dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento, senza necessità di costituzione in mora.

Al termine degli interventi di ripristino ed a seguito di rendicontazione dell'Ente garantito, saranno restituite al Soggetto Garante le eventuali somme eccedenti i costi sostenuti.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dal Soggetto Garante risultassero in tutto o in parte non dovute.

#### **Art. 7 – Pagamento del premio e altri oneri**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi dello stesso da parte del Soggetto Obbligato, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Soggetto Garante e il Soggetto Obbligato, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico di quest'ultimo.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Soggetto Obbligato sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Importi, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

#### **Art. 8 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra l'Ente garantito, il Soggetto Obbligato e il Soggetto Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per posta elettronica certificata.

#### **Art. 9 – Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente garanzia, tra l'Ente garantito e il Soggetto Garante, è



9db9a21a



**ALLEGATO B1 DGR n. 1473 del 20 novembre 2025**

pag. 4 di 4

competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente garantito.

(Luogo) ....., (data) .....

Il Soggetto Obbligato

.....

Il Soggetto Garante

.....

(firma autenticata)

I contraenti dichiarano di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: articolo 3 (efficacia e durata della garanzia); art. 6 (Escussione della garanzia); art. 7 (pagamento del premio e altri oneri); art. 9 (foro competente).

Il Soggetto Obbligato

.....

Il Soggetto Garante

.....

(firma autenticata)



9db9a21a

